



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2015

Modifica all'articolo 80 della Costituzione, in materia di ratifica dei trattati internazionali di natura militare, nonché disposizioni in materia di basi, caserme, installazioni e servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende intervenire sul delicato problema dell'adesione dell'Italia al Trattato Nord Atlantico, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dal Nuovo concetto strategico del 2010, peraltro ancora non ratificato dal nostro Paese.

Da tempo è in atto una forte mobilitazione popolare per affermare la pace e i suoi valori, nel tentativo di dare piena attuazione alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, introducendo il concetto e la pratica della neutralità militare dell'Italia nei comportamenti e nelle norme.

Nel Paese si va diffondendo sempre più la convinzione, o meglio la consapevolezza, che la vera sicurezza può derivare soltanto dalla crescita della comunicazione sociale e della fiducia collettiva, e non dall'esclusione e dalla marginalizzazione dei «diversi» e degli «altri», dalla difesa armata dei cancelli e dei muri, dalla sottolineatura delle differenze - di cultura, di religione, di etnia - e dalla conseguente individuazione dei «nemici» assoluti.

L'Italia, a fronte anche della sua storia millenaria basata su una cultura dell'integrazione e dell'accoglienza, deve finalmente prendere atto degli enormi cambiamenti che si sono verificati a livello geopolitico mondiale e sottrarsi a quella logica della guerra permanente. Non va infine trascurato - come sottolineato dai vari comitati che si battono per la riconversione degli insediamenti militari a usi civili - l'aspetto della difficile coabitazione di quest'ultimi con le comunità locali, che si vedono ingiustamente espropriate di ampie e bellissime zone e che vivono nella preoccupazione delle conse-

guenze ambientali e sanitarie delle attività militari.

Le lotte delle popolazioni civili (specie in Sardegna) per la chiusura dei poligoni di tiro e contro le esercitazioni militari della NATO, e quelle contro gli ampliamenti delle basi militari e contro l'insediamento di nuove basi (ad esempio, la lotta di Vicenza contro il Dal Molin), contro i siti di stoccaggio di nuovi armamenti (vedi gli *Eurofighter* a Grosseto, i cacciabombardieri a Cameri), contro la presenza di armamento atomico come le bombe nucleari all'idrogeno B61 nella base di Aviano, e infine le lotte contro l'uso dei nostri porti e ferrovie per il trasporto di macchine da guerra (*trainstopping*) devono trovare un'adeguata risposta.

A sessantasei anni dall'adesione al Trattato multilaterale che ha dato vita alla NATO (*North Atlantic Treaty Organization* - Organizzazione del Trattato Nord Atlantico) appare del tutto ragionevole considerare esaurite le motivazioni dell'adesione dell'Italia a tale Trattato e invitare il Governo ad esercitare le proprie prerogative nel senso di revocare l'adesione dell'Italia inoltrando la notifica di disdetta così come espressamente previsto in apposito articolo del Trattato stesso. A tale specifico fine verrà presentata una mozione che affianca e integra le norme contenute nel presente disegno di legge costituzionale e che avrà il seguente tenore:

«Il Senato, premesso che:

i grandi cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi sessantasei anni hanno notevolmente ridimensionato il modello di difesa introdotto dal Trattato Nord Atlantico (*North Atlantic Treaty Organiza-*

tion - Organizzazione del Trattato Nord Atlantico), istitutivo della NATO, incidendo così profondamente sulla sua utilità;

l'Italia, insieme con Gran Bretagna, Canada, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Portogallo ha aderito sin dall'inizio a questa struttura di difesa multinazionale, creata nel 1949 in supporto al Patto Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile dello stesso anno;

il trattato costitutivo della NATO ha carattere strettamente difensivo e si rifà, in verità impropriamente, all'articolo 51 della Carta dell'ONU, che recita testualmente: "Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale";

l'uso della forza da parte di uno Stato è effettivamente prevista dal richiamato articolo 51, a patto che esso sia in funzione auto-difensiva, in prospettiva di un attacco imminente e fino all'attivazione del Consiglio di Sicurezza;

nella dottrina di carattere internazionale si è da tempo messo in rilievo come l'articolo 51 preveda l'uso della forza esclusivamente nel caso in cui uno Stato debba difendersi da un attacco armato, e non nel caso in cui l'attacco sia imminente ma non attuale. Tale interpretazione va letta in funzione del ruolo affidato alla NATO nel contesto della cosiddetta "Guerra fredda", fondata sulla contrapposizione strategica tra il blocco

delle potenze occidentali e quelle facenti capo all'Unione sovietica, ed inoltre con funzioni di monitoraggio e contenimento del fianco sud-est dell'Alleanza;

l'interpretazione sopra riportata è avvalorata dalla circostanza che, nel circa mezzo secolo in cui si è sviluppata la cosiddetta "Guerra fredda", la NATO non è mai intervenuta militarmente in alcuna area, anche laddove si sono, nel tempo, determinate situazioni di crisi, come, ad esempio, nel Mediterraneo;

nel frattempo tuttavia, come è opportuno ricordare, oggi nel mondo sono più di 850 le basi militari degli Stati Uniti, centinaia, sia degli Stati Uniti che della NATO, sono insediate in Europa e, di queste, quasi 150 solo in Italia. Da queste stesse basi sono partiti gli attacchi contro l'Iraq e l'Afghanistan, andando così contro il fine meramente difensivo che il Trattato Nord Atlantico si propone e contro lo spirito e la lettera dell'articolo 11 della Costituzione, ai sensi del quale "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali";

una presenza militare così capillare e massiccia non può non condizionare in maniera rilevante l'economia delle regioni interessate e determinare i tempi di vita e di lavoro delle popolazioni, alle quali è progressivamente sottratta la ricchezza derivante dall'utilizzo paesaggistico del proprio territorio e soprattutto la salute in conseguenza dell'inquinamento ambientale e dell'esproprio di vaste porzioni di esso, e alle quali spesso è concesso di usufruire dei beni naturali, quali il mare, la spiaggia o il verde, solo in subordine ai tempi di svolgimento delle attività belliche come esercitazioni, manovre militari, o trasporti di armamenti, ovvero, infine, tutte le attività legate al quotidiano, alla vita e alla sussistenza sono scandite dai tempi determinati dalle esigenze militari straniere;

tale complesso sistema di servitù opprime le popolazioni dei territori circostanti, minaccia la salute collettiva, specie nelle adiacenze dei siti dei poligoni di tiro sottoposti all'uso dell'uranio impoverito, ed espone le popolazioni al rischio di diffusione della radioattività oppure a incidenti atomici come negli undici porti nucleari italiani dove vengono depositate o transitano le armi atomiche. Inoltre questo sistema di militarizzazione dei territori disegna un concetto di spoliamento di sovranità molto più complesso della semplice espropriazione di territorio e ha determinato nel tempo, nel nostro Paese, una forte opposizione da parte di moltissime associazioni della società civile, molte delle quali concertano da tempo un'azione diffusa sull'intero territorio nazionale;

da un punto di vista strategico occorre poi esaminare, sotto un altro profilo, l'attuale ruolo della NATO: il nemico di un tempo, e cioè l'Unione Sovietica, risulta essere oggi tra gli alleati su cui si fonda la nuova *partnership* globale; il blocco di Paesi dell'Est Europa, un tempo sotto la sfera di influenza sovietica, è membro dell'Alleanza o è in procinto di entrare a farne parte; il controllo del Mediterraneo non è più in discussione e con esso sono tramontate le ragioni di carattere difensivo che spinsero molti Paesi, tra i quali l'Italia, ad aderire all'Alleanza atlantica;

occorre inoltre considerare l'intrinseca trasformazione della NATO, da struttura difensiva in struttura di controllo egemonico e proiezione, di fatto, dell'egemonia degli Stati Uniti sul pianeta che rende oggettivamente non più coincidente, nell'attuale momento storico, l'interesse della sicurezza nazionale con le strategie messe in atto dalla NATO;

tutto ciò premesso giustificerebbe ampiamente il ricorso, da parte dell'Italia, alla notifica di denuncia del Trattato così come recita l'articolo 13 dello stesso: "Trascorsi vent'anni dall'entrata in vigore del Trattato, una parte può cessare di esserne membro

un anno dopo che la sua notifica di denuncia sia stata depositata presso il governo degli Stati Uniti d'America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia";

considerato inoltre che:

la riconversione delle strutture militari presenti in Italia in strutture civili, adeguando le strutture militari stesse alla normativa di tutela ambientale, prevedendo al tempo stesso come vincolante il parere favorevole degli enti locali, determinerebbe un indubbio vantaggio al territorio e alla società in termini economici e sociali di sviluppo e di risparmio consistente di risorse pubbliche che potrebbero essere virtuosamente devolute al bilancio dello Stato per essere destinati alla spesa sanitaria e sociale,

impegna il Governo:

a compiere tutti i passi diplomatico-militari necessari al fine, da un lato, di revocare l'adesione dell'Italia dal Trattato Nord Atlantico, essendo questa una possibilità prevista dallo stesso Trattato, e dall'altro, di avviare un processo per liberare il territorio del nostro Paese dalla presenza di pesanti servitù militari, che si presentano sotto forma di basi militari, campi di esercitazione, deposito e transito di armamenti, uso di infrastrutture civili a scopo militare».

Il presente disegno di legge costituzionale intende innanzitutto modificare la nostra Carta fondamentale introducendo dopo il primo comma dell'articolo 80 il seguente: «La ratifica dei trattati internazionali di natura militare, anche se esclusivamente di ricerca, può essere autorizzata solo per obblighi di durata inferiore a due anni».

Lo scopo ulteriore che si intende perseguire è di liberare il territorio del nostro Paese dalla presenza di pesanti servitù militari, che si presentano sotto forma di basi militari, campi di esercitazione, deposito e transito di armamenti, uso di infrastrutture civili a scopo militare. La proposta di smili-

tarizzare il territorio nazionale corrisponde peraltro a quanto sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ai sensi del quale, come già ricordato, «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Nella convinzione che l'Italia non possa aderire a ratifiche di trattati e di accordi militari che prevedano sotto varie forme la guerra di aggressione (dal deposito e installazione di armi di distruzione di massa, alle alleanze con Paesi che prevedano l'uso di armi di distruzione di massa, a missioni militari di ag-

gressione contro Paesi terzi, all'acquisto e produzione di armi offensive, alla ricerca nel campo bellico), si dispone: la riconversione delle strutture militari in strutture civili, stabilendo un termine massimo per la riconversione di ogni struttura militare già esistente; l'adeguamento delle strutture militari esistenti alla normativa di tutela ambientale, prevedendo al tempo stesso come vincolante il parere favorevole delle autonomie locali interessate; la sospensione dei progetti in corso di nuove installazioni militari o di ampliamento delle basi militari esistenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

**RATIFICA DEI TRATTATI
DI NATURA MILITARE
E OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI**

Art. 1.

1. All'articolo 80 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La ratifica dei trattati internazionali di natura militare, anche se esclusivamente di ricerca, può essere autorizzata solo per obblighi di durata inferiore a due anni».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n. 839, relative alla pubblicazione del testo integrale di tutti gli accordi con i quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, si applicano a tutti gli accordi comunque stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1948.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli accordi esecutivi di altri accordi o trattati internazionali.

3. Eventuali clausole di segretezza contenute negli accordi di cui al presente articolo si considerano come non apposte.

4. Gli accordi internazionali di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA
RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
IN AMBITO MILITARE

Art. 3.

1. Al fine della riduzione della spesa pubblica, per la celebrazione della giornata del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in luogo della parata militare si svolge una cerimonia commemorativa. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alla spesa sanitaria e sociale.

Art. 4.

1. Gli accordi internazionali che prevedano la messa a disposizione di parte del territorio nazionale a scopo militare in favore di Paesi terzi devono necessariamente prevedere, quale condizione per la loro sottoscrizione, l'impegno economico prevalente del Paese terzo, in misura non inferiore ai quattro quinti dell'intera spesa prevista, per le attività di costruzione e installazione e per le successive attività di riconversione, compresi gli oneri accessori di adeguamento urbanistico.

CAPO III

BASI, CASERME E INSTALLAZIONI
MILITARI

Art. 5.

1. Tutti i progetti aventi ad oggetto la costruzione o l'ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale,

siano esse di mare o di terra, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, possono essere autorizzati solo in seguito allo svolgimento della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa, nonché del Presidente della regione e dei sindaci territorialmente competenti.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono sospesi per essere sottoposti nuovamente alla procedura autorizzatoria ai sensi del comma 1, anche al fine di garantire l'adempimento della normativa europea in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché di prevedere un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza.

3. Tutte le basi, le caserme e le installazioni militari sono sottoposte con cadenza biennale alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, effettuata dall'Agenzia regionale per l'ambiente competente per territorio che, a seguito della verifica, rilascia apposita certificazione.

Art. 6.

1. Tutti i progetti aventi ad oggetto la costruzione o l'ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, devono essere corredati di un progetto per la riconversione ad uso civile della struttura al termine della sua destinazione militare, che deve garantire il riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati, nonché indicare l'entità e le modalità di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, per tutte le basi, le caserme e le installazioni

militari, ivi compresi i poligoni e i campi di tiro sia marini che terrestri già esistenti sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, deve essere predisposto un piano di riconversione ad uso civile, con i contenuti di cui al comma 1.

Art. 7.

1. La destinazione militare delle strutture di cui al presente capo non può in ogni caso superare la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

2. Le strutture di cui al presente capo, in essere da più di dieci anni, sono dismesse e riconvertite a scopi esclusivamente civili entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 8.

1. La permanenza di basi, caserme, installazioni e di ogni altra servitù militare, già esistenti sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dagli accordi internazionali eventualmente in corso, è sottoposta ad autorizzazione da rilasciare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole del Presidente della regione e dei sindaci territorialmente competenti.

Art. 9.

1. Nessuna struttura o infrastruttura ad uso civile presente sul territorio nazionale, ivi compresi porti, aeroporti e ferrovie, può essere utilizzata per scopi militari, compreso

il passaggio di armamenti e truppe per missioni militari all'estero.

Art 10

1. Tutti i progetti aventi ad oggetto l'installazione, la costruzione e l'ampliamento di basi militari, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nonché l'uso di strutture militari per esercitazioni di tiro esistenti sul territorio nazionale, siano esse terrestri, navali o aeree, sono sospesi fino all'adeguamento alle disposizioni introdotte dal presente capo.

